

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 122

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Relatore Luigi MARINO)

approvata nella seduta del 13 aprile 2016

SULLA

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EURO-
PEO SULL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE N. 994/2012/UE CHE
ISTITUISCE UN MECCANISMO PER LO SCAMBIO DI INFORMA-
ZIONI RIGUARDO AD ACCORDI INTERGOVERNATIVI FRA STATI
MEMBRI E PAESI TERZI NEL SETTORE DELL'ENERGIA
(COM(2016) 54) (ATTO COMUNITARIO N. 104)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	4

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM(2016) 54),

considerato che la Relazione è stata presentata in attuazione dell'articolo 8 della citata decisione 994/2012/UE, che prevede l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione sull'attuazione della decisione stessa;

rilevato che, secondo la Relazione, la decisione nella sua forma attuale non è considerata efficace, in quanto la natura *ex post* della verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, degli accordi intergovernativi fra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell'energia, non ha portato alle conseguenti modifiche degli accordi stessi, a causa della complessità del quadro giuridico che non prevede clausole sospensive o risolutive;

rilevato che, pertanto, la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di decisione (COM(2016) 53), volta a sostituire la vigente decisione 994/2012/UE, al fine di trasformare la verifica *ex post* in verifica *ex ante*, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti, perché sia valutata la loro compatibilità con il diritto dell'Unione europea prima della loro conclusione,

si esprime in senso favorevole

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: PICCOLI)

12 aprile 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la Relazione è stata presentata in attuazione dell'articolo 8 della decisione 994/2012/UE, che prevede l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione sull'attuazione della decisione stessa;

rilevato che, secondo la Relazione, la decisione nella sua forma attuale non è considerata efficace, in quanto la natura *ex post* della verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, degli accordi intergovernativi fra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell'energia, non ha portato alle conseguenti modifiche degli accordi stessi, a causa della complessità del quadro giuridico che non prevede clausole sospensive o risolutive;

rilevato che, pertanto, la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di decisione (COM (2016) 53), volta a sostituire la vigente decisione 994/2012/UE, al fine di trasformare la verifica *ex post* in verifica *ex ante*, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti, perché sia valutata la loro compatibilità con il diritto dell'Unione europea prima della loro conclusione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.